



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 163 DEL 05-12-2014

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO (SERVIZIO DI TRASPORTO PER CURE SPECIALISTICHE E RICOVERI OSPEDALIERI)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 16.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana		Si

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO (SERVIZIO TRASPORTO PER CURE SPECIALISTICHE E RICOVERI OSPEDALIERI)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sovico è da sempre impegnato nella promozione, nella progettazione e nell'erogazione di servizi ed interventi a sostegno di specifiche fasce della popolazione in condizioni di particolare disagio e difficoltà;
- nell'ambito delle attività conseguenti a tale impegno, l'Amministrazione Comunale, da sempre attenta alle esigenze di specifiche fasce della popolazione in condizione di particolare disagio e gravità, intende garantire il servizio di trasporto per cure specialistiche e ricoveri ospedalieri di persone barellate o comunque impossibilitate ad essere trasportate con i normali mezzi;
- l'Amministrazione Comunale promuove e stimola l'operato delle associazioni locali con particolare riferimento a quelle che operano a favore di persone diversamente abili ed anziani;

Richiamate le seguenti normative:

1. legge 11 agosto 1991 n. 266 avente ad oggetto "Legge Quadro sul volontariato" che stabilisce le seguenti disposizioni:
 - art. 1 comma 1: la Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
 - art. 5 comma 1: le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da contributi degli aderenti, contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - art. 7 comma 1: lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative;
2. legge 8 novembre 2000 n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali", che stabilisce le seguenti disposizioni:
 - art. 1 comma 5: alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

3. legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, avente ad oggetto "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che stabilisce le seguenti disposizioni:
- art.13 comma 1: I Comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzione amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:
 - a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione di soggetti del terzo settore e di altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario (art. 3 comma 1 lettera c)

Rilevata l'opportunità di continuare ad incentivare concretamente gli apporti del cosiddetto terzo settore nell'erogazione dei servizi rivolti alla persona, nell'ambito di una più generale esigenza di programmazione di un piano dei servizi sociali integrato, teso a creare le condizioni per lo sviluppo sul territorio di una rete di servizi caratterizzata dalla sinergia dei diversi apporti degli operatori pubblici e privati ivi presenti ed impegnati, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale;

Dato atto che l'attività in discorso rientra nelle competenze del Comune e in quanto tale può essere esercitata, secondo il principio di sussidiarietà, in via mediata da altri soggetti, quali le associazioni di volontariato, rappresentando tale modalità un'alternativa di erogazione del servizio pubblico;

Ritenuto pertanto di fornire i seguenti indirizzi in ordine allo svolgimento di attività di utilità sociale e di interesse pubblico (servizio di servizio di trasporto per cure specialistiche e ricoveri ospedalieri):

- Convenzionamento diretto con associazione di volontariato ex lege 266/91;
- Budget massimo riconosciuto annualmente € 2200 per gli anni 2015 e 2016 ed € 2300 per l'anno 2017;
- Utenti beneficiari del servizio segnalati dai servizi sociali;
- Numero massimo di trasporti per anno: 140 trasporti (andata e ritorno)
- Numero massimo mensile di trasporti autorizzati per utente: 3
- Ammontare massimo complessivo dei km effettuati per ciascun servizio: massimo 25 km;
- Prevedere a carico degli utenti il versamento di un contributo forfettario a titolo rimborso spese da versare direttamente all'associazione e il cui importo sarà definito direttamente con l'Amministrazione Comunale;
- durata: 1.01.2015 – 31.12.2017
- di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui lo schema tipo di cui all'allegato A) del Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 5591 del 20 giugno 2011;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di riconoscere il valore sociale della collaborazione tra Ente Pubblico ed associazionismo locale;
2. Ritenuto pertanto di fornire i seguenti indirizzi in ordine allo svolgimento di attività di utilità sociale e di interesse pubblico (servizio di servizio di trasporto per cure specialistiche e ricoveri ospedalieri):
 - convenzionamento diretto con associazione di volontariato ex lege 266/91;
 - Budget massimo riconosciuto annualmente € 2200 per gli anni 2015 e 2016 ed € 2300 per l'anno 2017;
 - Utenti beneficiari del servizio segnalati dai servizi sociali;
 - Numero massimo di trasporti per anno: 140 trasporti (andata e ritorno)
 - Numero massimo mensile di trasporti autorizzati per utente: 3
 - Ammontare massimo complessivo dei km effettuati per ciascun servizio: massimo 25 km;
 - Prevedere a carico degli utenti il versamento di un contributo forfettario a titolo rimborso spese da versare direttamente all'associazione e il cui importo sarà definito direttamente on l'Amministrazione Comunale;
 - durata: 1.01.2015 – 31.12.2017;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui lo schema tipo di cui all'allegato A) del Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 5591 del 20 giugno 2011;
4. Di demandare, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, al Responsabile del Settore Socio Culturale, la stipula della convenzione;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 12 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 05 DIC. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 12 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

